

Iva al 22% da oggi 1° ottobre 2013

Numero :	IVA
Gruppo :	NOVITÀ
Oggetto :	ALIQUOTA IVA 22%
Norme e prassi :	COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30 SETTEMBRE 2013; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 45/E DEL 12.10.2011; ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011; ART. 11 D.L. 76/2013; NOSTRA CDG N. 141/2013.

Sintesi

È scattato **da oggi l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria**, che passa dal 21 **al 22%**.

Sembra che siano molte le aziende impreparate alla gestione del cambio di aliquota, anche perché a lungo la politica aveva preannunciato il congelamento di questo aumento.

È certo comunque che **eventuali errori nelle fatture e negli scontrini potranno essere regolarizzati** dagli operatori **senza sanzioni**. Ad affermarlo è stata l'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa di ieri - 30.09.2013, riprendendo un orientamento già consolidato in passato in occasione del precedente cambio di aliquota dal 20 al 21%.

Gli argomenti

1. AUMENTO DELL'IVA
2. UN RIEPILOGO SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
3. CORREZIONE DI ERRORI

Aumento dell'Iva

Da oggi scatta l'aumento dell'Iva dal 21 al 22%. Rimangono, invece, invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. A partire da oggi bisognerà quindi modificare la fatturazione e l'annotazione dei corrispettivi.

Per bloccare la norma che prevede l'aumento dell'aliquota, inizialmente prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre con il D.L. 76/2013, serviva un decreto legge, che però a causa delle problematiche politiche di questi giorni non è stato effettuato.



A decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. **ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011 POST D.L. 76/2013**

L'aumento, benché atteso, arriva di sorpresa cogliendo impreparati gli operatori economici che dovranno adeguarsi in fretta alle nuove misure.

Ai fini dell'individuazione della corretta aliquota da applicare si dovrà tenere conto dell'**art. 6, D.P.R. n. 633/1972** che disciplina il momento rilevante dell'operazione ai fini IVA. Inoltre si ritiene di poter fare riferimento alla [Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 12.10.2011](#) emessa in occasione del precedente aumento dal 20 al 21%.

Un riepilogo sul momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva

Per le cessioni di beni il momento di effettuazione è:

- ◆ per i beni immobili la stipula dell'atto di compravendita;
- ◆ per i beni mobili il momento della consegna/spedizione.

CESSIONI DI BENI IMMOBILI		CESSIONI DI BENI MOBILI	
DATA DEL ROGITO	ALIQUOTA IVA	DATA DI CONSEGNA	ALIQUOTA IVA
FINO AL 30.09.2013	21%	FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%	DAL 01.10.2013	22%

Vi sono poi alcune eccezioni a questa regola:

DEROGHE	
COMMA 1	le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono

ART. 6 D.P.R. 633/1972	posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 ¹ , si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
LETT. A) CO. 2 ART. 6 D.P.R. 633/1972	per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo
LETT. B) CO. 2 ART. 6 D.P.R. 633/1972	per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
LETT. C) CO. 2 ART. 6 D.P.R. 633/1972	per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
LETT. D) CO. 2 ART. 6 D.P.R. 633/1972	per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
LETT. E) CO. 2 ART. 6 D.P.R. 633/1972	per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.

Nel caso di "**fattura differita**" c'è la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni. In tali casi il differimento del termine entro il quale va emessa la fattura non modifica il momento di effettuazione dell'operazione. **Per individuare quale aliquota** applicare (21% o 22%) **si deve considerare** la data in cui la cessione si considera effettuata e quindi **la data del documento che certifica il momento di consegna/spedizione del bene e non la data della fattura.** Se le consegne o le spedizioni di beni mobili sono effettuate nel mese di settembre 2013, ma la relativa fattura è emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), si applicherà l'aliquota del 21%.

CESSIONI CON FATTURA DIFFERITA	
DATA DEL DOCUMENTO CHE CERTIFICA LA CONSEGNA	ALiquota IVA
FINO AL 30.09.2013	21%

¹ Le vendite con riserva di proprietà; le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

DAL 01.10.2013	22%
----------------	-----

Le **prestazioni di servizi** si ritengono effettuate di regola **al momento del pagamento del corrispettivo**, quindi per le fatture pagate entro il 30 settembre si applicherà l'Iva al 21%, per quelle saldate a partire dal 1° ottobre il 22%.

PRESTAZIONI DI SERVIZI	
DATA DI PAGAMENTO	ALIQUOTA IVA
FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%

Gli **acquisti intracomunitari** di beni si considerano effettuati **all'inizio del trasporto/spedizione** degli stessi, dallo Stato europeo di appartenenza (art. 39 D.l. 331/1993), con le seguenti deroghe:

DEROGHE	
COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 39 D.L. 331/1993	se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna
COMMA 1 TERZO PERIODO ART. 39 D.L. 331/1993	nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5 (cioè che sia istituito l'apposito registro di carico/scarico)	

Bisogna in ogni caso ricordare che **se prima dell'effettuazione dell'operazione**, individuata in base alle disposizioni sopra riepilogate:

- ◆ **viene emessa la fattura;**
- ◆ **ovvero è eseguito il pagamento** (parziale o totale);

l'operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l'importo fatturato / pagato (art. 6, comma 4 del D.p.r. 633/1972).

Nel caso di **operazioni con Iva a esigibilità differita**, il differimento

riguarda il momento impositivo dell'Iva mentre per individuare il momento di effettuazione dell'operazione **restano validi i criteri ordinari indicati all'articolo 6 commi 1-4 del d.p.r. 633/72.**

Per i soggetti interessati **all'Iva per cassa** (art. 32-bis del D.l. 83/2012) si ritengono validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E/2011, secondo cui per individuare l'aliquota corretta **assume rilevanza il momento di effettuazione dell'operazione**, e quindi gli ordinari principi dettati dall'art. 6 del D.p.r. 633/72.

Nel caso di emissione di **note di variazione** in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, se all'operazione originaria cui si riferisce la nota è stata applicata l'Iva al 21% (in quanto effettuata fino al 30.09.2013), anche la nota di variazione dovrà essere assoggettata all'Iva al 21% (nonostante sia emessa in data successiva al 1° ottobre 2013).

Esempio

Tizio emette il 3.10.2013 una nota di credito relativa alla cessione di un bene consegnato al cliente il 29.9.2013, assoggettato all'Iva al 21% e per cui è stata emessa e registrata la relativa fattura. Nella nota di accredito dovrà essere applicata l'Iva al 21%.

I soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura che certificano i corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale², per determinare l'IVA devono scorporare l'imposta dagli incassi annotati nel registro dei corrispettivi, suddivisi in base all'aliquota, utilizzando il metodo matematico. Pertanto, ai fini dello scorporo, per i corrispettivi certificati dall'1.10.2013 va applicata la nuova aliquota del 22%.

Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. "ventilazione", invece, i corrispettivi sono registrati senza differenziarli in base all'aliquota applicata. Al momento della liquidazione periodica, per determinare l'IVA a debito, l'imposta va scorporata in base all'aliquota IVA applicata agli acquisti. Pertanto, come chiarito nella Circolare 259/1997 e nella Circolare n. 45/E/2011 in sede di liquidazione dell'IVA **i corrispettivi devono essere scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti, effettuati a decorrere dall'1.10.2013, assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%.**

Correzione di errori

Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 **l'Agenzia delle Entrate ha confermato che se ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in**

² Art. 22 del D.p.r. 633/72.

tempi rapidi i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, **gli operatori potranno regolarizzare le fatture** eventualmente emesse e i corrispettivi **con la variazione in aumento**.

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore **imposta** dovuta al cambiamento di aliquota **verrà versata entro questi termini**:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE DI VERSAMENTO
mensile	ottobre e novembre	Versamento acconto Iva 27 dicembre
	dicembre	Termine liquidazione annuale 16 marzo
trimestrale	4° trimestre	Termine liquidazione annuale 16 marzo



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.

Promozione Abbonamento Business Center - Circolare del Giorno -

Abbonarsi è facile e comodo! E' sufficiente compilare questo modulo e inviarlo al numero di
FAX 051/0544383 con allegata l'attestazione del pagamento

Cognome e nome o ragione Sociale		
Indirizzo		
Cap	Località	Prov.
Tel.	Fax	e-mail
P.Iva	Codice Fiscale	

Desidero rinnovare l'Abbonamento Business Center CIRCOLARE DEL GIORNO

Con questo abbonamento è possibile scaricare per la durata di 12 mesi tutti i documenti presenti nella categoria:

✓ Circolare del Giorno

In più una **Business Card del valore di 10 €** da spendere sul nostro portale e un **Ebook** a scelta dalla collana **I Pratici di FISCOeTASSE**, indica di seguito il titolo scelto: _____

Modalità di pagamento

Pagherò l'importo di **254,10 euro** (208.28 + IVA) al posto di **298,80 euro** (244.92 + IVA) tramite:

Bonifico Bancario a favore di Fisco e Tasse srl c/o BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 19 di BOLOGNA VIA MASCARELLA, 70/B - 40126, BOLOGNA (BO) CONTO: 00001210213 ABI: 05387 CAB: 02419 IBAN: IT73U0538702419000001210213
Versamento su c/c postale N. 63137848 intestato a Fisco e Tasse srl – Galleria del Pincio, 1 – 40126 Bologna
Addebito sulla mia carta di credito: Visa <input type="checkbox"/> Mastercard <input type="checkbox"/> Diners <input type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> N. _____ Scadenza _____ CVV2 _____

I documenti oggetto dell'abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere utilizzati solo per uso personale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per la procedura di attivazione è necessario **inviare il presente modulo** (allegando in caso di bonifico o versamento tramite bollettino postale, copia dell'avvenuta operazione) al numero di **fax 051/0544383**. Per informazioni sul servizio di Abbonamento è a vostra disposizione il numero **800979038**.

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, Fisco e Tasse srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Fisco e Tasse srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti di Fisco e Tasse srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Fisco e Tasse srl, Galleria del Pincio 1, 40126 BOLOGNA nella persona di Luigia lumia).

Data : _____

Firma : _____